



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 21-12-2018

OGGETTO:

Approvazione delle aliquote e detrazioni I.U.C. - componenti IMU e TASI - per l'anno 2019.

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Ventuno** del mese di **Dicembre**, nella Sede comunale - convocato dal Presidente del Consiglio comunale con apposita lettera di invito, regolarmente recapitata a tutti i componenti - si è riunito in sessione **ordinaria** **straordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

	P	A.G.	A.I.		P	A.G.	A.I.
Montagna Martino Angiolo	X			Bertocchi Paola Maria	X		
Cabianca Luca Giovanni	X			Rossi Luisa	X		
Lanaro Francesco	X			Battilana Pierluca	X		
Roana Christian	X			Benetti Elisa	X		
Tornicelli Elisabetta	X			Zamperetti Claudio	X		
Grande Dino		X		Gonzato Enzo	X		
Melis Damiano			X	Faccin Dario			X
Sbicego Massimo			X	Cariolato Guido			X
Zarantonello Stefano	X						

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

CONSIGLIERI ASSENTI N. 5

E' presente l'Assessore esterno arch. Elena Peloso.

Assume la presidenza Elisa Benetti e - riconosciuta legale l'adunanza - con l'assistenza del Segretario generale dott. Renato Graziani, invita il Consiglio comunale a discutere sull'oggetto sopra citato.

Prende la parola l'assessore al bilancio Paola Maria Bertocchi che legge la proposta di deliberazione.

PRESIDENTE. Chiede se ci sono domande, interventi o dichiarazioni di voto sull'oggetto n.5 "Approvazione delle aliquote e detrazioni I.U.C. - Componenti IMU e TASI – per l'anno 2019".

Consigliere ZAMPERETTI. Chiede delucidazioni in merito agli importi da bilancio di previsione 2019 relativi alla Polizia locale e amministrativa.

Assessore BERTOCCHI. Risponde che la TASI va a coprire in parte anche i capitoli relativi alla Polizia locale e amministrativa (servizi indivisibili – Missione 03 – programma 01).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il decreto legge n. 16/2014 ha modificato il comma 677 della L. 147/2013 stabilendo che nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (tale possibilità è stata prorogata anche per l'anno 2015 dall'art. 1, comma 679, della legge 190/2014);
- l'art. 1, comma 678 dispone che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può superare il limite dell'1 per mille;

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RICHIAMATI:

- il comma 707, dell'art. 1, della L. 147/2013 il quale prevede che l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 708, dell'art. 1, della L. 147/2013 il quale prevede che l'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 9 bis del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che con decorrenza 01.01.2016 modifica i criteri per il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/92, per i terreni agricoli. Dal 2016 l'esenzione per i terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, pertanto, tutti i terreni agricoli del Comune di Cornedo Vicentino sono esenti dall'I.M.U.;
- l'art. 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28.12.2015 che modifica l'art. 1, commi 639 e 669 della Legge 27.12.2013, n. 147 escludendo dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: unanimità

DELIBERA

- a) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per il 2019 come segue:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | - Aliquota ordinaria | 0,90 per cento |
| 2. | - Fabbricati di categoria D | 0,90 per cento |
| 3. | - Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,40 per cento |
| 4. | - Abitazioni, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché non locate (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,40 per cento |
| 5. | - Abitazioni e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e non già pensionati nei relativi Paesi di residenza, purché non locate o concesse in comodato gratuito; | 0,46 per cento |
| 6. | - Abitazione principale e relative pertinenze : nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente con situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,30 per cento |
| 7. | - Unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d'uso gratuito da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (contratto regolarmente registrato) | 0,46 per cento |
| 8. | - Unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d'uso gratuito da soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (contratto regolarmente registrato)-categorie catastali A/1, A/8, A/9 | 0,50 per cento |
| 9. | - detrazione di € 200,00 per abitazione principale, e di stabilire che la stessa possa essere applicata anche per le abitazioni di cui al punto 4) di cui sopra; | |

2) di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | - Abitazione principale e relative pertinenze categorie (catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,20 per cento |
| 2. | - Abitazioni, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché non locate | 0,00 per cento |
| 3. | - Abitazione principale e relative pertinenze : nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente con situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 | 0,00 per cento |
| 4. | - Abitazioni e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e non già pensionati nei relativi Paesi di residenza, purché non locate o concesse in comodato gratuito; | 0,00 per cento |
| 5. | - Altri immobili aliquote di base | 0,10 per cento |
| 6. | - Aliquota differenziata unità immobiliare di categoria catastale D/5 | 0,16 per cento |
| 7. | - Aliquota ridotta unità immobiliari di cat. catastale C/1, C/3, D/1, D/7, D/8 | 0,05 per cento |
| 8. | - Aliquota unità immobiliare di categoria catastale B1 | 0,00 per cento |
| 9. | - Aliquota terreni edificabili | 0,00 per cento |

€ 80,00 di detrazione per abitazioni principali la cui rendita catastale (si considera la somma delle rendite di abitazione e pertinenze) non ecceda gli € 300,00

€ 50,00 di detrazione per abitazioni principali la cui rendita catastale (si considera la somma delle rendite di abitazione e pertinenze) superi € 300,00 e non ecceda gli € 500,00

€ 50,00 di detrazione per ciascun figlio oltre il terzo che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli di età inferiore ai 26 anni (requisiti soddisfatti al 1° gennaio dell'anno di riferimento)

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

Servizi indivisibili

Importi da

	bilancio di previsione 2019
Missione 03 – Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	
Con esclusione quota finanziata da introiti contravvenzioni CDS (€ 7.500,00)	€ 281.880,00
Missione 04 – Programma 02 – altri ordini istruzione	€ 267.273,81
Missione 09 – Programma 02 – tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 110.500,00
Missione 10 – Programma 05 – viabilità e infrastrutture stradali	
Con esclusione quota finanziata da introiti contravvenzioni CDS (€ 17.500,00)	€ 617.144,39
Missione 11 – Programma 01 – Sistema di protezione civile	€ 21,500,00
Missione 12 – Programma 05 – Interventi per le famiglie (trasferimenti a ULSS per funzioni proprie)	€ 250.000,00
Totale costi servizi indivisibili	<u>€ 1.526.798,20</u>

- 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato: unanimità

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 12-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Dario Peripolli

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.

li 12-12-2018

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Dario Peripolli

IL PRESIDENTE

Elisa Benetti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Renato Graziani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire al 28-12-2018 e fino al 12-01-2019.

Li, 28-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonietta Michellini

E' copia di documento informatico, sottoscritto nell'originale dai Responsabili di servizio, dal Presidente e dal Segretario Generale, con firma digitale.